

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 27 agosto 2025, n. 197  
**Direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo. Attuazione D.G.R. n. 811 del 06/06/2022 e D.D. n.136/2022. Disciplina procedura di abilitazione per titoli ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7- lettera c) del D.M. Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 (Rilascio abilitazione per titoli).**

## IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

### Visti

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- la D. G. R. n.1974 del 07 dicembre 2020 di approvazione del nuovo Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n.22 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
- la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- la D.D. n. 21 del 30/07/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio al 30/09/205;
- la D.G.R. n. 1080 del 29/07/2025 di proroga al 30 settembre 2025, degli incarichi di dirigente di Sezione scaduti al 31 luglio 2025;
- la D.G.R. n.1163 del 04.08.2025 di affidamento ad interim alla dott.ssa Anna Maria Candela delle funzioni vicarie di dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, ai sensi dell'art 24, commi 3 e 5, del DPGR n.22 del 22.02.2021 e ss.mm.ii.
- La D.D. n. 137 del 30/05/2025 di micro organizzazione funzionale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione e dei Servizi ad essa afferenti;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295 recante “Valutazione di impatto di Genere (VIG).Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale;
- la Legge regionale n. 42 del 31/12/2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)”;
- la Legge regionale n. 43 del 31/12/2024 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027”
- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”,

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal funzionario E.Q., riceve dallo stesso la seguente relazione.

### Premesso che:

La professione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” è contemplata dall’art. 20 c.d.“Codice del Turismo” approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, secondo cui “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici

delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”.

All'esito di una preventiva concertazione tra le strutture tecniche del Ministero del Turismo e delle Regioni, nella seduta del 4 agosto 2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l'intesa ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del Turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021).

A seguito dell'Intesa il Ministro del Turismo ha emanato il D.M. 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo” che è entrato in vigore in data 6 agosto 2021.

Il predetto decreto nel determinare i requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (nello specifico trattasi di requisiti soggettivi, formativi e linguistici) individua percorsi abilitativi alternativi utili al conseguimento dell'abilitazione (essenzialmente per titoli o per esami) In dettaglio il D.M., in presenza di diversi percorsi abilitativi (semplificando: titoli o esame), stabilisce requisiti soggettivi, linguistici e formativi comuni che i candidati devono possedere a prescindere dal percorso abilitativo.

L'attività professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è compresa nella lista II dell'Allegato IV, è per essa il riconoscimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 206/2007 avviene sulla base dell'esperienza professionale al sussistere di una delle condizioni stabilite dal medesimo articolo.

Con la legge regionale n. 2 del 4 marzo 2022 “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) è stato recepito il decreto del Ministero del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) allineando la legge regionale alle intervenute disposizioni statali.

Nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022 è stato sancito l'accordo Rep. Atti n. Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17 con cui sono state approvate le “Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”.

Con delibera n. 811 del 06/06/2022 (BURP n.79 del 14/07/2022) la Giunta regionale ha demandato alla Sezione Turismo e Internazionalizzazione l'emanazione di disposizioni in materia al fine di disciplinare il percorso abilitativo e con esso i requisiti puntuali richiesti al fine dell'ottenimento dell'abilitazione ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7, con riferimento alle lettere da a) a d) del D.M. 1432/2021.

In attuazione della richiamata DGR n.811 del 06/06/2022, con determinazione dirigenziale n. 136 del 06/07/2022(BURP n.79 del 14/07/2022), si è provveduto ad approvare l'apposita modulistica e le relative istruzioni per la richiesta di riconoscimento dell'abilitazione professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo per titoli ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7, con riferimento alle lettere da a) a d) del D.M. Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021, ovvero in presenza dei requisiti soggettivi, linguistici e formativi.

**Considerato che:**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7 lett. b) del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021, il sig. Piero Marzo, nei modi e nei termini stabiliti dalla D.D. n.136/2022, ha richiesto il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” per titoli.

L'istanza e la relativa documentazione, inviata via pec, è stata acquisita in atti in data 05.08.2025 al protocollo n. 0442582.

**Rilevato che :**

dall'istruttoria espletata, risulta che il sig. Piero Marzo i cui dati anagrafici completi sono riportati nell'allegata scheda anagrafica, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, come regolamentato dalle norme vigenti in materia, è in possesso, tra l'altro del requisito formativo di cui all'art.2 comma 7 lett. c) del D.M. n. 1432, nonché dei requisiti linguistici di cui all'art. 2 comma 4) del richiamato D.M.

**Dato atto che :**

il sig. Piero Marzo ha dichiarato, altresì di essere a conoscenza che qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese in ordine ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 2, comma 2, dai requisiti formativi previsti dall'art.2, comma 3 e comma 7 lett. c), nonché dei requisiti linguistici previsti dall'art.2, comma 4) del D.M. 1432 del 5 agosto 2021, risultino non corrispondenti al vero, oltre le sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del D.P.R. n.445/2000).

**Visto:**

il parere del Ministero del Turismo, Direzione Generale Programmazione, protocollo n.0453238 del 16.12.2024, acquisito in atti al prot. n. 0628645 del 18.12.2024 che, a seguito nuovo elenco degli enti certificatori (D.D. n. 2813/2024), conferma la validità delle certificazioni linguistiche emesse dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito fino al 31.08.2024, sempre che le stesse non siano soggette a scadenza e che abbiano i requisiti previsti dall'art. 2 e art. 3 lettera K) del DM 62/2022.

**Vista:**

la documentazione acquisita in atti prodotta dalla parte richiedente l'abilitazione, costituita da :

- certificazione prot. n. 4120 del 21.07.2025 di conseguimento del Master universitario in Tourism Management, presso l'Università degli studi Niccolò Cusano, in data 01.07.2025;
- certificazione di lingua inglese di English Speaking Board – livello B2, rilasciata il 10.04.2024 accreditamento numero 500/3647/6, da ente certificatore riconosciuto, di cui al decreto n. 3889 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico) e al Decreto n.62 del Ministero dell'Istruzione, del 10/03/2022 (Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico);
- certificazione di lingua tedesca di Telc Language Tests – livello B2, rilasciata il 08.04.2024 al numero 45501326, da ente certificatore riconosciuto, di cui al decreto n. 3889 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico) e al Decreto n.62 del Ministero dell'Istruzione, del 10/03/2022 (Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico).

**Ritenuto pertanto**

di provvedere al riconoscimento in favore del sig. Piero Marzo del possesso dei requisiti stabiliti dall'art.2 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021, nonché al rilascio dell'attestato di abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'art. 2, comma 7, lett. b) del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021;

**Visti:**

- l'art. 20 del c.d. "Codice del turismo" approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79;

- la Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2019 e ss.mm.ii. "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo";
- il D.M. Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo";
- l'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022 Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17;
- la determinazione dirigenziale n. 136 del 06/07/2022;

la D.G.R. n. 811 del 06/06/2022 "Recepimento dell'Accordo Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022. Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo"; si propone al Dirigente della Sezione l'adozione del conseguente provvedimento.

### VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### Esito Valutazione impatto di Genere:

Neutro

### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS n.118/2011

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario E.Q. e dal Dirigente ad interim della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dare atto** che sussistono i requisiti stabiliti dall'art.2 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 per il rilascio in favore del sig. Piero Marzo dell'abilitazione all'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;

- **di rilasciare**, per l'effetto, l'attestato di abilitazione all'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'art. 2, comma 7, lett. c) del D.M. n. 1432 del 5

agosto 2021 in favore del sig. Piero Marzo, i cui dati anagrafici completi sono riportati nell'allegata scheda anagrafica, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, come regolamentato dalle norme vigenti in materia;

- **di dare atto che** qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese in ordine ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 2, comma 2 del D.M. 1432 del 5 agosto 2021, nonché dei requisiti formativi previsti dall'art. 2, comma 3,comma 4, comma 7, lett. c) del D.M. 1432 del 5 agosto 2021, risultino non corrispondenti al vero, oltre le sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del D.P.R. n.445/2000);
- **di disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 D.P.G.R. n.22/2021;
- **di notificare**, copia del presente provvedimento, all'indirizzo pec dell'interessato: sig. Piero Marzo.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Professioni Turistiche e Sviluppo Turismo  
Rosa De Florio

Il Dirigente ad interim della Sezione Turismo e Internazionalizzazione  
Anna Maria Candela